

17 NOV. 2016

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FOSSATI ANDENA ROMANENGI
20122 Milano – C.so di Porta Vittoria, 28
Tel. 02.80.56.233 – 02.80.56.463
Fax 02.80.56.536
26900 Lodi – Via Borgo Adda, 81
Tel. e Fax 0371.42.72.76

ECC.MO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART. 373 CPC

della sentenza n. 193/2016, resa nei giudizi riuniti RR.GG. nn. 109/2015 e 234/2015, promossi da

Comune di Senago, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. 133 del 22.9.2016 e successiva determinazione n. 506 del 27.9.2016 (**doc. 1**), qui rappresentato e difeso, come da procura speciale alle liti a margine del presente atto, dagli Avv.ti Alberto Fossati del Foro di Milano (C.F. FSSLRT58E17F205W; Pec: alberto.fossati@milano.pecavvocati.it) e Giovanni Corbyons del Foro di Roma (C.F. CRBGNN67C01H501E; Pec: giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org), e presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Via Cicerone n° 44, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, ove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni (Tel. 06/321.41.27 – Fax. 06/325.06.110, Pec: giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org).

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*

e nei confronti

Agenzia Interregionale per il Fiume Po, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

della **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

PROCURA SPECIALE
ALLE LITI

Io sottoscritto Lucio Fois, nella mia qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Senago (Mi), nell'esercizio dei poteri conferitimi con la delibera G.C. n° 133 del 22/09/2016, e la successiva determinazione n. 506 del 27/09/2016, esecutive per legge ed in esecuzione delle stesse, delego a rappresentare, assistere e difendere l'Ente nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli Avv.ti Alberto Fossati del Foro di Milano e Giovanni Corbyons del Foro di Roma.

Ad essi conferisco, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto ed in genere ogni atto relativo al presente procedimento giurisdizionale, nonché quella di farsi sostituire, nominare procuratori e domiciliatari, transigere, rinunciare ed eleggere, occorrendo, nuovo domicilio.


Presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons in Roma, alla Via Cicerone n° 44, eleggo domicilio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 autorizzo altresì gli stessi procuratori al trattamento di tutti i dati personali, sensibili e giudiziari connessi allo svolgimento del mandato e dell'attività professionale e difensiva e/o comunque di quelli ritenuti necessari, od anche solo utili, per l'adempimento del presente incarico.

Il Sindaco
(Lucio Fois)



per autentica
Avv. Alberto Fossati



del **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*
del **Parco Regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*
del **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*
del **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
del **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*
dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

^^^

Ill.mo Sig. Presidente,

si premette quanto segue.

1. Con ricorso avanti codesto Tribunale RG n. 109/2015, il Comune di Senago ha impugnato, ai fini dell'annullamento, il Decreto n. 1829 del 10 marzo 2015 della Regione Lombardia, avente ad oggetto "*Progetto della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, nel Comune di Senago (MI). Proponente: AIPO – Agenzia Interregionale per il Po. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della lr 5/2010*", nonché lo Studio di Impatto Ambientale del suddetto progetto delle vasche di laminazione del Seveso.
2. Con ricorso RG n. 234/2015, il Comune ha altresì impugnato, sempre ai fini dell'annullamento, i provvedimenti successivamente approvati da AIPO, ed in particolare: l'atto di validazione del progetto definitivo, il verbale di verifica del progetto definitivo, la determina di approvazione del progetto definitivo dei predetti lavori, il progetto definitivo stesso, e, per quanto avesse potuto occorrere, il bando ed il disciplinare di gara.
3. I ricorsi, dopo la loro riunione, sono stati respinti da codesto Tribunale con la sentenza n. 193/2016 (**doc. 2**).
4. Avverso tale sentenza l'Ente comunale ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 201 e 202 RD 1775/1933, notificato in data 14.9.2016 (**doc. 3**); il ricorso pende attualmente al n. di RG 21048/2016 (**doc. 4**).

5. Il ricorso per cassazione è affidato a vari motivi, principalmente basati sulla violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 360, comma 1 n. 5, e 132, comma 1 n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché delle disposizioni che hanno interessato il procedimento di V.I.A. e l'approvazione del progetto definitivo.

In particolare:

- a) si è contestata l'omessa e/o difettosa motivazione della sentenza in ordine al motivo di ricorso relativo alla mancata analisi delle alternative progettuali prescritte dall'art. 22 d.lgs. 152/2006;
- b) si è censurata la difettosa motivazione della decisione sulla questione dei sedimenti (omessa indicazione nel progetto definitivo del soggetto preposto alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento di essi);
- c) si è eccepita l'apparenza della motivazione in ordine alla lamentata carenza documentale della domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dal soggetto proponente AIPO, in quanto non sono stati allegati i documenti previsti dalle norme invocate dal Comune e dalle controparti costituite in giudizio;
- d) sotto l'aspetto dell'impatto paesaggistico, si è rilevato come la sentenza non abbia considerato che la funzione ricreativa dell'intervento – che doveva essere affinata nel progetto definitivo – è in realtà stata completamente stralciata nel progetto stesso;
- e) si è censurata la mancanza di motivazione della sentenza nel punto in cui ha ritenuto non applicabile la disciplina del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano e della normativa in materia di escavazione, di cui la scrivente difesa aveva eccepito la violazione; il tema è strettamente connesso alla delicata ed importante questione dell'interazione dell'opera con la falda freatica, che la sentenza non ha affrontato;
- f) sotto il profilo dell'inquinamento delle acque, si è impugnata la sentenza laddove ha immotivatamente ritenuto inammissibile il relativo motivo di ricorso;
- g) quanto all'importantissimo tema della salute pubblica, affrontato nella V.I.A. solo dal punto di vista delle emissioni odorigene e della proliferazione delle zanzare, si sono eccepite l'inadeguatezza e l'apparenza della motivazione della sentenza che non ha

chiarito le ragioni poste a base della ritenuta non applicabilità delle delibere di Giunta regionale invocate dalla scrivente difesa;

h) si è, altresì, censurata la violazione delle norme che impongono la validazione di tutte le fasi progettuali, in quanto, nonostante la puntuale contestazione, la sentenza non chiarisce perché si possa omettere la validazione del progetto preliminare;

i) sempre in materia di validazione, si è eccepita l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 45 DPR 207/2010, atteso che il RUP ha concluso positivamente la validazione nonostante il dissenso del gruppo di verifica;

l) infine, si è contestata l'apparenza della motivazione della sentenza laddove essa ha ritenuto che non vi fosse prova del mancato recepimento nel progetto definitivo delle prescrizioni di cui alla V.I.A..

6. Il ricorso per cassazione pende e, allo stato, non è stata fissata alcuna udienza.

7. Recentemente il Comune ha appreso che il progetto esecutivo di AIPO è stato approvato con determina n° 1178 del 27.10.2016 (**doc. 5**). I lavori sono stati consegnati in data 28 ottobre 2016 (**doc. 6**); il verbale della polizia municipale di Senago conferma che il cantiere è in corso di installazione (**doc. 7**).

8. I suddetti lavori avranno la durata di 15 mesi circa (v. cronoprogramma di cui al **doc. 8**) e determineranno l'irrimediabile ed irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi attualmente destinati a verde, con conseguenze permanenti per la collettività anche in termini di salute e salubrità dell'ambiente.

Inutile ricordare che l'intervento - peraltro di consistente valore economico (circa € 30 milioni) - riguarda la realizzazione di tre bacini artificiali, con massiccia attività di escavazione (per un totale di 810.000 mc di laminazione), profondi quanto un palazzo di 5 piani, distanti appena 20 metri dalla prima abitazione e meno di 100 metri da vari insediamenti.

Un'opera che, quindi, è destinata a stravolgere completamente il territorio e l'ambiente del Comune di Senago.

9. Al fine di evitare che la collettività e l'ambiente subiscano quelle gravi ed irreparabili ricadute evidenziate sopra e nei due ricorsi avanti codesto Tribunale, occorre sospendere l'efficacia della sentenza n. 193/2016 e, conseguentemente, ai fini di garantire un'effettiva tutela nel processo impugnatorio, degli atti gravati in unico grado *ex art. 143 RD 1775/1933*.

Infatti, considerati i tempi di trattazione del ricorso in Cassazione, l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso promosso dal Comune di Senago sarebbe *inutiliter data*.

A fronte di tale irreversibile pregiudizio che si verrebbe a creare sul territorio di Senago, le esigenze del Comune di Milano, concernenti l'adozione di misure volte ad evitare eventuali ed episodiche esondazioni in alcune zone (che, peraltro, non sarebbe risolte con la sola creazione delle vasche di Senago), non possono sicuramente assumere prevalenza, atteso anche che i lavori possono essere differiti e che tra le contestazioni sollevate vi è, tra le altre, proprio la mancata valutazione di soluzioni progettuali alternative.

Esistono quindi i presupposti per disporre la misura cautelare richiesta *ex art. 373 c.p.c.*, che non concernono tanto la fondatezza del ricorso per cassazione (di cui la scrivente difesa è comunque convinta), quanto il danno grave ed irreparabile (C. Appello Torino ord. 15.11.2012, C. Appello Salerno ord. 22.2.2012, C. Appello Ancona ord. 15.3.2010). La gravità ricorre quando vi sia una notevole sproporzione tra il vantaggio e il pregiudizio che derivano all'una e all'altra parte dall'esecuzione della sentenza.

L'irreparabilità si verifica quando l'esecuzione comporta la distruzione o la disintegrazione di una cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto dell'esecuzione cessi di esistere o perda le qualità essenziali costitutive della sua individualità o della sua funzione, con esclusione della possibilità di recupero o reintegrazione in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.

Condizioni che, come detto, certamente sussistono nel nostro caso.

^^^

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Senago, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Illustrissima, visto il disposto dell'art. 373 c.p.c. e previa fissazione della camera di consiglio, per tutti i motivi sopra esposti, voglia ordinare la sospensione della sentenza n. 193/2016 e degli atti tutti gravati con i ricorsi RR.GG. nn. 109/2015 e 234/2015, in ragione del danno grave ed irreparabile che dalla loro esecuzione deriverebbe al Comune di Senago.

Si producono i seguenti documenti:


- 1) Delibera e determina di incarico;
- 2) copia della sentenza n. 193/2016;
- 3) copia del ricorso per cassazione;
- 4) certificato di pendenza del ricorso;
- 5) determina AIPO n. 1178 del 27.10.2016;
- 6) comunicazione di AIPO del 27.10.2016;
- 7) verbale di sopralluogo del Comune di Senago;
- 8) cronoprogramma dei lavori.

Milano – Roma, 10 novembre 2016

Avv. Alberto Fossati



Avv. Giovanni Corbyons



TRIBUNALE SUPERIORE ACQUA PUGLIONE ROMA

Depositate in data 10/11/2016 n. 4 copie

e copia 4 per il ricorso impugnato

Roma, il 17 NOV 2016

IL CANCELLIERE



1615/16 CC



TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

....

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso per l'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 193/2016 T.S.A.P. (giudizi riuniti RR.GG. 109/15 e 234/15) depositato in data 17 novembre 2016 iscritto sotto il n. 15 del ruolo degli Affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2016, vertente tra Comune di Senago c/ Regione Lombardia + 8

Fissa

per la trattazione dello stesso la Camera di Consiglio del

14/12/16

Nomina

Relatore il Consigliere di Stato dr. *Sandro Aureli* dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto fino al *2 dicembre 16*

Roma, *2* NOV. 2016



Depositate in Cancelleria
Roma, li *22* NOV. 2016

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale in visione a richiesta

dell'Avv. GIOVANNI CORBYONS

il giorno 24 del mese di GIUGNO dell'anno 2016 a CELLIERE

